

**IL REFERENDUM COMUNALE E' UN NOSTRO DIRITTO**

# Noi decidiamo!

**Non sono solo i politici a dovere decidere tutto. Anche noi cittadini comuni abbiamo il DIRITTO di dire la nostra. Vogliamo il referendum per cambiare ciò che non va**

**Lo Statuto del Comune di Catania, approvato nel lontano 1995, afferma:**

**ART. 40: Principi Generali.**

“La partecipazione dei cittadini all’amministrazione realizza la democratizzazione del rapporto tra gli organi elettivi e i cittadini”.

**ART. 42: Diritto di udienza.**

“I cittadini hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici. Il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti sono tenuti a fissare i giorni e gli orari”.

**ART. 43: Diritto di istanza.**

“I cittadini possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento o per conoscere le ragioni di un provvedimento”.

**ART. 44: Diritto di petizione.**

“500 cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale. Deve essere esaminata in apposita seduta, da tenersi almeno ogni tre mesi”.

**ART. 47 e ss. Diritto di Referendum.**

“Il Comune ammette ed indice referendum abrogativi, consultivi e propositivi. Il referendum abrogativo è indetto su richiesta di tre consigli di circoscrizione, del tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del consiglio comunale, del consiglio comunale. Il risultato del referendum vincola l’amministrazione”.

Questi sono NOSTRI DIRITTI ma non sono mai stati messi in pratica. Perché?

Perché il Consiglio Comunale dopo più di dodici anni non ha ancora approvato il regolamento di attuazione.

**Che cos’è il Regolamento di attuazione?**

E’ un provvedimento che il consiglio comunale deve approvare per definire nel dettaglio la modalità di esercizio di questi diritti.

**Che cosa possiamo fare allora?**

Possiamo far sentire la nostra voce, far sentire ai nostri amministratori la Voce dei cittadini.

**Come?**

Attraverso una petizione, una raccolta firme che inviti il Consiglio Comunale ad approvare immediatamente la nostra proposta di Regolamento attuativo.

**La petizione per il Regolamento attuativo**

**la trovate negli appositi banchetti di raccolta firme, nelle assemblee cittadine e su internet:  
[www.noidecidiamo.tk](http://www.noidecidiamo.tk)**



**Il Comitato “Noi Decidiamo” è stato costituito da cittadini catanesi che si sono organizzati in gruppi spontanei, associazioni, comitati di quartiere per opporsi a scelte che non dividevano e per promuovere questa iniziativa.**

**STAMPATO IN PROPRIO IN VIA SIENA 1 - CATANIA**

## **Comune di Catania**

### **Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini**

• **Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

#### **Art. 1 - Finalità**

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 (1), dalla L. R. 30/2000 e dagli artt. 42, 43, 44, 45 e titolo IV Capo II dello Statuto Comunale (2), intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

#### **Art. 2 – Diritti di udienza - Istanze - Petizioni - Proposte**

I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione Comunale richieste di udienza, istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.

L'istituto della istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.

L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.

L'istituto della iniziativa popolare rappresenta un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.

#### **Art. 3 - Titolarità del diritto di presentazione**

I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art. 7 dello Statuto (3), fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto stesso.

I soggetti di cui al precedente comma, ove non siano residenti, dichiarano in calce all'istanza, petizione o proposta, di esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del servizio, nel Comune di Catania indicando:

- a) l'impresa o l'ente presso cui prestano attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o la ditta di cui sono titolari;
- b) l'Istituto scolastico o di formazione professionale in cui sono iscritti;
- c) il servizio o i servizi di cui sono utenti.

Qualora l'esercizio dei diritti sia esercitato da cittadini dell'Unione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli stessi debbono dichiarare il loro stato.

#### **Art 4 – Audizioni o diritti di udienza**

I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune. Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, senza alcuna formalità di prenotazione, il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico, per una durata minimale di 6 ore settimanali, per ogni singolo ufficio, ripartito su almeno 2 giorni lavorativi.

Nel caso di richieste scritte per appuntamento esse vanno trattate quali istanze e vengono regolamentate nel successivo articolo 5.

## **Art. 5 - Istanze**

Le istanze possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, sia singolarmente che in forma associata e vanno indirizzate all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.

Le istanze presentate in carta libera, sono sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un'organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima.

Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.

L'organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.

Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione della Commissione Consiliare competente.

Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato ad illustrare le istanze in sede di adunanza consiliare.

L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione.

Per l'istanza di competenza degli organi collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte non può superare comunque i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

I dirigenti e i responsabili degli uffici sono tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino nell'ambito della loro competenza, nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non superiore ad ulteriori 30 gg., dandone comunicazione scritta all'interessato, con indicati i motivi del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa l'istanza.

I termini di cui al comma 9 si applicano esclusivamente alle istanze dalle quali non consegua obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune. Per i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza i termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.

## **Art. 6 - Petizioni**

Le petizioni, sottoscritte da almeno 500 persone o 3 associazioni iscritte all'Albo Comunale, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l'indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.

L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.

Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno di apposita seduta consiliare da tenersi almeno ogni 3 mesi. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il

senso e le motivazioni della stessa, intervenendo nella riunione della Commissione Consiliare competente.

Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.

L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

#### **Art. 7 - Proposta di atto di iniziativa popolare**

La proposta di atto va presentata all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Va redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l'intervento comporta.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1000 soggetti, titolari del diritto, da 5 associazioni iscritte all'Albo o da 2 consigli di circoscrizione.

I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma.

La proposta va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo deliberante competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui all'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (4).

I primi 3 firmatari della proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o della Commissione Consiliare competente, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti l'opportunità, i primi 3 firmatari sono invitati ad illustrare la proposta in sede di adunanza consiliare.

Entro 15 giorni dall'esame da parte degli organi competenti, della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell'esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

#### **Art. 8 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte**

Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini dettati dal regolamento sull'accesso agli atti e/o dal regolamento sul procedimento amministrativo dell'Ente.

Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza dell'Assessorato.

Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche con pubblicazione all'Albo Pretorio e in forma sintetica sulla rete civica del Comune.

### **Art. 9 Referendum – Istituzione**

Il Referendum, istituito dall'art. 47 dello Statuto comunale (2) ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. 30/2000, è disciplinato dal presente regolamento.

Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

Il Referendum ha carattere consultivo, abrogativo o propositivo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali.

### **Art. 10 - Potere di iniziativa**

Il referendum è indetto nei casi previsti dagli articoli 49, 50 e 51 dello Statuto Comunale, ovvero quando è richiesto con deliberazione adottata dalla maggioranza semplice dei consiglieri comunali.

### **Art. 11 - Ammissibilità dei referendum**

L'istituto del referendum, nelle sue diverse forme, è espressione fondamentale della libertà di partecipazione dei cittadini.

La Commissione Speciale prevista dall'art.48 dello Statuto Comunale pertanto, potrà dichiarare l'inammissibilità delle proposte referendarie, solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e dallo statuto.

La Commissione Speciale, verificate le condizioni di cui agli articoli 9 e 10, delibera a maggioranza assoluta dei voti:

- a) l'ammissibilità delle proposte di Referendum;
- b) la conferma e la decadenza del Referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;
- c) la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto alla Commissione Speciale deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il Referendum; la Commissione Speciale delibererà entro i dieci giorni successivi all'adozione dell'atto di cui sopra.

### **Art. 12 - Promozione del Referendum**

I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Generale previa protocollazione della stessa.

L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 10 elettori residenti nel Comune di Catania.

L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti, deve altresì contenere l'indicazione del rappresentate degli elettori promotori del referendum.

Le deliberazioni del Consiglio richiedenti l'indizione di un Referendum devono avere gli stessi requisiti, previsti nel comma 3.

### **Art. 13 - Esame di ammissibilità del quesito**

Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dalla Commissione Speciale in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art.12 del presente regolamento.

La Commissione Speciale, deve essere convocata dal Segretario Generale entro dieci giorni dalla data di presentazione della istanza di referendum.

I promotori del referendum possono chiedere audizione alla Commissione Speciale per integrare le motivazioni della istanza. La Commissione Speciale può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Le decisioni della Commissione Speciale sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio.

Le decisioni della Commissione Speciale debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

#### **Art. 14 - Raccolta delle firme**

La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dalla Commissione Speciale.

I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.

La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

#### **Art. 15 - Autenticazione delle firme**

L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 14, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

L'Amministrazione Comunale adotta le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

#### **Art. 16 - Presentazione delle proposte di Referendum**

La richiesta di indizione del Referendum accompagnata da tutti i fogli di cui all'art.14 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria Generale, tramite protocollo, entro il 90° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.

Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.

Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'art.15, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art.15 del presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto referendario. La verifica viene effettuata congiuntamente dagli Uffici Anagrafe ed Elettorale.

#### **Art. 17 - Indizione**

È consentito lo svolgimento al massimo di sei Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.

La consultazione referendaria avviene una volta l'anno. Non può essere effettuato il Referendum:

a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;

b) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre;

c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

d) nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto

di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dal Commissione Speciale nell'atto di sospensione.

Il Referendum viene indetto dal Sindaco, verificata la validità del numero delle firme necessarie. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

### **Art. 18 - Disciplina della votazione**

Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.

Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.

### **Art. 19 - Ufficio Comunale per il Referendum**

Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio Comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Comunale o suo delegato, del Responsabile dei Servizi Demografici e del Responsabile dell'Unità Operativa Elettorale. L'Ufficio Comunale per il Referendum può essere integrato con un rappresentante per ogni proposta referendaria designato da ogni comitato promotore.

L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.

La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.

Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco più un rappresentante designato da ogni comitato promotore dei referendum.

### **Art. 20 - Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.

In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio Comunale per il Referendum.

### **Art. 21 - Proclamazione dei risultati**

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.

Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'Ufficio Comunale per il Referendum.

L'Ufficio Comunale per il referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.

Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della Commissione Speciale e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il comitato per il Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Commissione Speciale. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva sui risultati del Referendum.

### **Art. 22 – Effetti del Referendum**

Il Sindaco entro 10 giorni dalla consultazione, proclama l'esito della votazione ed assume tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del referendum.

Qualora il risultato del referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, gli effetti abrogativi decorrono dall'atto di proclamazione del risultato.

### **Art. 23 - Spese**

Lo svolgimento del referendum non può essere impedito da esigenze di bilancio.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti espressamente previsti in appositi capitoli di bilancio, ovvero ricorrendo ai capitoli di bilancio relativi al funzionamento degli organi istituzionali comunali.

### **Art. 24 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti**

La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.

Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

### **Art. 25 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni**

Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130 (8), le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 (9) della legge citata al primo comma del presente articolo.

**LEGENDA NOTE** – [verificare che la Legge elettorale regionale Siciliana sia uguale/diversa rispetto alla Legge elettorale nazionale]

(1) Art. 8 D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267

Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

(2) Art. 42, 43, 44, 45 e titolo IV Capo II (Referendum) dello Statuto Comunale

Diritti di udienza – istanze - Petizioni – Iniziativa popolare – Referendum

Art. 42 Diritti di udienza

42.1 I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune.

42.2 Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.

42.3 Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.

Art. 43 Istanze

43.1 I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.

43.2 Il Sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su relazioni degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.

43.3 Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 44 Petizioni

44.1 Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o cinquecento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitarne l'intervento in questioni d'interesse generale.

44.2 Il regolamento sulla determinazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.

44.3 Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

44.4 Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.

44.5 In caso d'inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.

Art. 45 Iniziativa popolare

45.1 I cittadini, in numero non inferiore a mille, o cinque associazioni iscritte all'albo di cui al precedente art.42, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.

Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dai consigli di circoscrizione in numero da stabilirsi in sede di regolamento.

45.2 L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di un progetto da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

45.3 L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica del personale;

b) atti regolamentari interni e provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e delibere di bilancio.

45.4 Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo competente

Capo II - REFERENDUM

Art. 47 Principi generali

47.1 Il Comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice referendum abrogativi, consultivi e propositivi in ordine a questioni d'interesse generale.

47.2 La partecipazione ai referendum consultivi, abrogativi o propositivi è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.

47.3 Il quesito oggetto del referendum da sottoporre all'elettore deve essere formulato in materia chiara ed univoca.

47.4 Il regolamento determina le modalità per garantire alla collettività un'adeguata informazione sul contenuto dei referendum.

Art. 48 Limiti di ammissibilità

48.1 Un'apposita commissione speciale, formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed un rappresentante dell'amministrazione nonché dal segretario generale o dal suo vice, dichiareranno con motivazione l'ammissibilità delle richieste di referendum.

Non possono essere sottoposti a referendum:

a) i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica del personale;

b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;

c) i regolamenti interni;

d) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;

g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio;

h) ogni altro atto o provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.

48.2 I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

48.3 Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di sei referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste

Art. 49 Referendum consultivi

49.1 Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.

49.2 Il referendum può essere promosso:

- a) da tre consigli di circoscrizione, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) dal tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio comunale, con sottoscrizioni raccolte nell'arco di tre mesi;
- c) dal consiglio comunale.

Art. 50 Referendum propositivi

50.1 Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco e può avere ad oggetto una motivata proposta di competenza del consiglio comunale, della giunta o del Sindaco.

50.2 Il referendum può essere promosso:

- a) da tre consigli di circoscrizione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;
- b) dal tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio comunale;
- c) dal consiglio comunale.

50.3 Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla proposta referendaria.

Art. 51 Referendum abrogativi

51.1 Il referendum abrogativo può avere ad oggetto la richiesta di abrogazione totale o parziale di atti di competenza degli organi del Comune ed è indetto dal Sindaco su richiesta:

- a) di tre consigli di circoscrizione con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;
- b) del tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale;
- c) dal consiglio comunale.

Art. 52 Effetti dei referendum

52.1 Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stato raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi.

52.2 Il risultato dei referendum, discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale comunicazione al consiglio comunale, vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

(3) Art. 7 Statuto comunale

Criterio di individuazione

Art. 7 Titolarità dei diritti

Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti d'iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, statuto e regolamento, tutti i cittadini e gli stranieri anche non residenti, in regola con la legislazione vigente.

(4) Art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

(5) Art. 4 Legge 24 aprile 1975 n. 130

4. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco

entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

(6) Art. 9 Legge 4 aprile 1956 n. 212

9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (10) (10/cost).